

Delibera n. 124/2016

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 82/2016 nei confronti di Ferrovie del Sud est e servizi automobilistici s.r.l. ai sensi del d.lgs. 169/2014 per violazioni del regolamento (CE) n. 181/2011. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 27 ottobre 2016

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 181/2011);
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante *“disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”*;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e s.m.i.;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, adottato con delibera dell'Autorità n. 4/2015, del 20 gennaio 2015;
- VISTA** la delibera n. 82/2016 del 21 luglio 2016, notificata con nota del 26 luglio 2016 (prot. 5350/2016), con la quale si avviava un procedimento ai sensi del d.lgs. 169/2014 in relazione ai fatti esposti nel reclamo presentato dal sig. Cosimo Mazzotta, pervenuto in data 26 aprile 2016 (prot. ART 2016/2927), per l'eventuale adozione nei confronti di Ferrovie del Sud est e servizi automobilistici s.r.l. di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 25, paragrafo 1 e la violazione dell'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011;

- VISTO** l'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 169/2014, che prevede, per l'inosservanza degli obblighi previsti dal citato articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011, *“una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500 per ciascun passeggero”*;
- VISTO** l'articolo 17, comma 2, del d.lgs. 169/2014, che prevede, per l'inosservanza degli obblighi previsti dal citato articolo 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011, *“una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500”*;
- CONSIDERATO** che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 82/2015, come esplicitato al punto 7 del deliberato della medesima, è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981, il pagamento in misura ridotta - per l'ammontare di euro 500,00 per ciascuna delle due violazioni contestate - delle sanzioni previste dall'articolo 16, comma 2 e dall'articolo 17, comma 2, del d.lgs. 169/2014;
- VISTA** la comunicazione di Ferrovie del Sud est e servizi automobilistici s.r.l., prot. ART 7353/2016, in data 26 settembre 2016, in merito all'avvenuto pagamento, delle predette sanzioni in misura ridotta, per l'importo di euro 500,00 per ciascuna sanzione;
- VERIFICATO** che il predetto pagamento risulta avvenuto in data 26 settembre 2016;
- CONSIDERATO** che il pagamento delle sanzioni in misura ridotta comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 82/2016;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 82/2016, del 21 luglio 2016, nei confronti di Ferrovie del Sud est e servizi automobilistici s.r.l. con riferimento alle violazioni dell'articolo 25, paragrafo 1 e dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 181/2011, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo di euro 500,00 per ciascuna delle due violazioni contestate.

Torino, 27 ottobre 2016

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi

